



COMUNE DI COLDRERIO

Confederazione Svizzera – Cantone Ticino
Via P.F. Mola 17 – Tel. 091 646 15 84 – Fax 091 646 81 03
e-mail: cancelleria@coldrerio.ch www.coldrerio.ch

Coldrerio, 2 novembre 2015 – Ris. Mun. no. 4887

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente

IL DIVIETO DI FORAGGIARE PICCIONI DOMESTICI INSELVATICATI

il **Municipio di Coldrerio**,

richiamati gli articoli 107 lett. b e c LOC, 24 e 25 RALOC

o r d i n a

Art. 1 – SCOPO

La presente Ordinanza persegue lo scopo di tutelare la salute dei cittadini dal diffondersi di malattie virali trasmesse all'uomo dai piccioni, tramite un controllo sulla popolazione degli stessi.

Essa intende altresì tutelare le proprietà pubbliche e private dalle conseguenze di una colonia eccessivamente numerosa di piccioni.

Art. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Ordinanza è applicabile in tutto il territorio giurisdizionale del Comune di Coldrerio.

Art. 3 – PICCIONAIE

Il Municipio, qualora lo ritenesse necessario, provvede alla messa in opera di piccionaie pubbliche sul territorio comunale, dove i piccioni verrebbero nutriti con mangimi adeguati. Sono esclusi dal divieto gli allevamenti privati.

Il foraggiamento dei piccioni è vietato.

Sono esclusi dal divieto gli allevamenti privati.

Art. 4 – SANZIONI

Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa ai sensi degli art. 145 e segg. LOC.

Art. 5 – ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'articolo 208 e segg. LOC.

PER IL MUNICIPIO DI COLDRERIO

Il Sindaco:

Corrado Solcà

Il Segretario:

Valentin Veri